

ALLEGATO B



A.S.S.A.M.

(L.R. n. 9 del 14.01.1997 e s.m.i.)

Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO SOGLIA**

Approvato con decreto del Direttore Generale ASSAM n. .. del.....

INDICE

Acquisti di lavori, servizi e forniture sotto soglia

Art. 1 - *(Oggetto e ambito di applicazione)*

Art. 2 - *(Principi)*

Art. 3 - *(Procedure di aggiudicazione)*

Art. 4 - *(Disposizioni in materia di contenimento della spesa)*

Art. 5 - *(Principio di rotazione)*

Art. 6 - *(Responsabile del procedimento)*

Art. 7 - *(Conflitti di interessi e incompatibilità)*

Art. 8 - *(Progettazione)*

Art. 9 - *(Decreto a contrarre)*

Art. 10 - *(Criteri di selezione)*

Art. 11 - *(Mercato elettronico)*

Art. 12 - *(Commissione giudicatrice)*

Art. 13 - *(Requisiti e semplificazione dei controlli sugli affidamenti sino a 40.000,00 €)*

Art. 14 - *(Lavori di somma urgenza)*

Art. 15 - *(Procedura negoziata e indagine di mercato)*

Art. 16 - *(Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto)*

Art. 17 - *(Garanzie)*

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alle Linee guida n. 4/2016 e successive modifiche e integrazioni, previa verifica dell'insussistenza del loro interesse transfrontaliero.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite da ASSAM, organismo di diritto pubblico, per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 2

(Principi)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché dell'art. 34 per i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e dell'art. 42 sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interesse. Nessuna acquisizione potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale dal Dirigente competente tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, come specificato al successivo art. 6.
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, l'ASSAM agisce con la cautela e la prudenza di chi amministra denaro pubblico, senza pregiudizio per l'economia della gestione e per la trasparenza della spesa e garantisce aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento delle procedure di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì un'adeguata vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento l'ASSAM tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, come successivamente indicato all'articolo "criteri di selezione", che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 3

(Procedure di aggiudicazione)

1. L'ASSAM, quale organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del Codice, è una amministrazione aggiudicatrice che, in forza di quanto disposto dall'art. 1 del Codice, applica la disciplina del Codice dei Contratti pubblici.
2. Alle procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni che seguono, avuto riguardo al relativo valore economico ed all'oggetto delle stesse. Restano ferme le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che prevedono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico o Albi ed Elenchi precostituiti, ovvero che prevedono facoltà ed obblighi rispetto a contratti e Accordi Quadro messi a disposizione da Consip oppure dal soggetto Aggregatore di riferimento secondo la disciplina del presente Regolamento
3. Per le procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo **inferiore o pari a 10.000,00** euro, oneri fiscali esclusi, l'ASSAM provvede, per esclusive esigenze di semplificazione procedimentale all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici. Nel caso di importi inferiori a **5.000,00** euro, oneri fiscali esclusi, è possibile procedere senza obbligo di ricorso al MEPA o ad Albi o elenchi precostituiti;
4. Per le procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo **superiore a 10.000,00** ed inferiore a **40.000,00** euro, oneri fiscali esclusi, l'ASSAM provvede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici. L'eventuale mancata consultazione di più operatori economici deve essere motivata nell'atto di avvio della procedura. La motivazione, oltre che da ragioni di infungibilità o di esclusività, può essere attribuita anche a ragioni basate esclusivamente sulla comprovata convenienza economica globalmente intesa, e all'assenza di soluzioni alternative ragionevoli;

5. Per le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture **pari o superiori a 40.000,00 euro di importo e inferiori alla soglia** cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'ASSAM provvede all'affidamento previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
6. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i **lavori**, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le **forniture e i servizi**, si provvede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre operatori economici, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
7. per affidamenti di importo **pari o superiore a 150.000,00** euro e inferiore ad € 350.000,00 per i **lavori**, si provvede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
8. importo **pari o superiore a 350.000,00** euro e **inferiore a 1.000.000,00** di euro per i **lavori** è ammessa la procedura negoziata, con previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente articolo deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione secondo la disciplina del presente Regolamento.

Art. 4

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa)

1. L'ASSAM è obbligata, quale ente pubblico inserito nel conto consolidato ISTAT, nelle specifiche categorie merceologiche obbligatorie individuate dalla legge (art. 1, comma 512, L. 208/2015, Energia Elettrica, Gas, Carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto), ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore di riferimento. Al riguardo si richiamano anche le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 in base al quale è prevista la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento.
2. L'ASSAM può ricorrere, nelle altre categorie merceologiche, alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore di riferimento ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti in via autonoma.
3. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASSAM ha l'obbligo di effettuare gli acquisti mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), o in alternativa mediante l'utilizzo di altri mercati elettronici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero ancora, al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
4. Il precedente comma non si applica alle seguenti fattispecie:

- appalti di lavori e appalti misti (in cui siano presenti sia lavori che servizi e/o forniture) laddove siano prevalenti i lavori, eccezion fatta per i lavori di manutenzione in Consip;
- acquisti mediante fondo economale, in caso di necessità ed urgenza, nei limiti delle categorie e dell'importo massimo fissato dal Regolamento per il servizio economato.
- acquisti di valore inferiore a 5.000,00 euro;
- procedure in caso di somma urgenza che non consentono alcun indugio;
- acquisizioni sulle quali non sono presenti nel MePA o sul mercato elettronico di riferimento strumenti di acquisto.

5. Gli strumenti di acquisto utilizzabili, in attuazione della richiamata normativa, sono i seguenti:

- convenzioni Consip, che costituiscono un contratto chiuso, le cui clausole sono predeterminate dalla gara esperita da Consip e alle quali si può solo aderire, senza alcuna negoziazione;
- mercato elettronico della PA (MePA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, compreso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- accordi quadro.

Gli strumenti di negoziazione utilizzabili sul MePA, in attuazione della richiamata normativa, sono i seguenti:

- Ordine diretto di acquisto - ODA
- Richiesta di offerta - RDO
- Trattativa diretta -TD

6. Nell'acquisto di beni e servizi ai sensi del presente articolo, il RUP, in primo luogo, deve verificare l'esistenza di convenzioni attive stipulate da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento o centrale regionale, nonché l'esistenza di un obbligo ovvero di una semplice facoltà di adesione alla convenzione, fermo restando il vincolo di applicazione del rapporto prezzo-qualità della convenzione medesima. Il RUP è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in ordine all'osservanza del vincolo di ricorso alle convenzioni attive stipulate da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
7. In assenza dello strumento della convenzione, l'acquisizione va prioritariamente effettuata, nei casi indicati nella disciplina delle fasce di valore economico, attraverso il MEPA o sul mercato elettronico di riferimento. In tali casi, quando tuttavia non è reperibile sul mercato elettronico neanche il metaprodotto, il RUP procede con una procedura autonoma, in forma telematica o in forma cartacea.
8. L'ASSAM, entro 90 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, provvede a redigere apposita Procedura Operativa (PO) e Modulistica (MOD), anche ai fini della correlazione con il PTPCT e con il sistema di misurazione e valutazione della qualità dei servizi, nonché ai fini dell'efficientamento delle procedure di acquisizione mediante omogeneizzazione, standardizzazione e, ove possibile, digitalizzazione delle procedure medesime nonché della relativa documentazione.

Art. 5 *(Principio di rotazione)*

1. L'ASSAM, in qualità di stazione appaltante, applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti. Il principio di rotazione cioè, è applicato nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto un affidamento

rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Ai predetti fini, in fase di prima applicazione del Regolamento, le declinazioni nel settore merceologico o della categoria di spesa o settore di servizi avverrà mediante il codice CPV indicato nel Vocabolario principale con riferimento alle prime 5 cifre.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto, la stessa commessa o una commessa riconducibile allo stesso settore, nei confronti del contraente uscente nonché dell'operatore economico, invitato e non affidatario nel precedente affidamento. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici. Fermo restando quanto sopra indicato, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. A tal fine costituisce adeguata motivazione:
 - a) il numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, tale da non consentire il rispetto del numero minimo di legge;
 - b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
 - c) la convenienza economica dell'offerta globalmente intesa, anche in termini di gestione economico-finanziaria del contratto rapportata alle disposizioni in materia di contabilità dell'ASSAM.
3. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 con motivazione semplificata anche basata esclusivamente sul grado di soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto.
4. La rotazione, inoltre, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali ASSAM, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Anche in tal caso non è possibile procedere al reinvito dell'affidatario uscente senza specifica motivazione. Le motivazioni considerate adeguate sono quelle indicate al comma 2. Sono fatti salvi i casi di prestazioni caratterizzate da diritti di esclusiva e privativa, ovvero a ragioni di natura tecnica, ivi compresa l'assenza di soluzioni alternative ragionevoli. Ai medesimi fini del divieto di invito dell'affidatario precedente uscente si prescinde dal modo in cui è stato aggiudicato il precedente affidamento.

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. Per ogni procedimento di acquisizione di cui al presente Regolamento ASSAM provvede alla nomina di un responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, comprese quelle regionali di cui al comma 1¹.
2. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.
3. La funzione di responsabile unico del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal dirigente

¹ Alla data di approvazione del presente regolamento la disposizione vigente è l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida Anac n. 3/2016, nonché l'articolo 3 della L.R. 22.07.2013 n. 19 "Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali"

dell' ASSAM.

4. L'ASSAM assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalle vigenti disposizioni in materia².
5. Il RUP di cui al comma 1, ottempera agli obblighi di pubblicazione di cui sopra, e alle altre misure di prevenzione secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPCT di ASSAM, informandone il RPCT, secondo le modalità indicate in apposite Circolari adottate dal medesimo RPCT per l'attuazione del PTPCT e del presente Regolamento.

Art. 7

(Conflitto di interessi incompatibilità)

1. ASSAM, nello svolgimento delle procedure contrattuali di cui al presente regolamento, garantisce il rispetto delle disposizioni statali e regionali inerenti al conflitto di interessi.
2. Ai predetti fini, tutti i dipendenti delle strutture ASSAM coinvolti, in generale, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure contrattuali oggetto del presente regolamento, rendono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza, in merito a tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a. se in prima persona, o loro parenti o affini entro il secondo grado, i coniugi o i conviventi abbiano ancorarapporti finanziari con il soggetto con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle strutture di appartenenza, limitatamente alle pratiche a loro affidate.
3. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi potenziali. La stessa deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente ad essa.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, ASSAM garantisce che i soggetti elencati al successivo comma 6, che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura contrattuale e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, rendano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per quanto a conoscenza del soggetto interessato, avente ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.
5. Tale dichiarazione è rilasciata al Responsabile Unico Del Procedimento. Il Responsabile Unico Del Procedimento rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato o al superiore gerarchico. I soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione sono, altresì, tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al Responsabile Unico Del Procedimento il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione stessa. Il Responsabile Unico Del Procedimento rende la dichiarazione di aggiornamento al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico.
6. I soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione sono quelli coinvolti in una qualsiasi fase della specifica procedura contrattuale (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti,

² Alla data di approvazione del presente regolamento i riferimenti sono: dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016" ovvero delle successive delibere riguardanti l'argomento

aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto. In particolare, essi sono:

- a. personale ASSAM e degli operatori economici concorrenti, intesi come dipendenti in senso stretto, ossia lavoratori subordinati e tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare la Regione o l'operatore economico nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna;
- b. organi di governo di ASSAM laddove adottino atti di gestione;
- c. organi di vigilanza esterni;
- d. commissari e segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dalle disposizioni normative, regolamentari ed attuative vigenti.

7. ASSAM rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure contrattuali di cui al presente regolamento, il proprio codice di comportamento dei dipendenti.
8. ASSAM, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione previste nelle disposizioni normative, regolamentari ed attuative in materia di contratti pubblici.
9. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al PTPC di ASSAM.

Art. 8 *(Progettazione)*

1. La progettazione per la realizzazione di lavori o opere è disciplinata dalla normativa nazionale di riferimento.
2. La progettazione per l'acquisizione di beni e servizi è articolata di regola in un unico livello e contiene:
 - a. la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il bene o il servizio da acquisire, nella quale sono descritte:
 - le motivazioni dell'acquisizione;
 - i criteri utilizzati per la determinazione della spesa, sia in termini assoluti che unitari, tenendo conto di ogni eventuale prestazione opzionale o proroga contrattuale;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici ammessi a concorrere;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto con le relative motivazioni e con l'indicazione, nel caso del criterio basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, degli elementi di valutazione e della corrispondente ponderazione;
 - le modalità di determinazione ed erogazione del corrispettivo contrattuale;
 - eventuali ulteriori elementi caratterizzanti la fase dell'esecuzione dello specifico contratto.
 - b. Nel caso di acquisizioni a mezzo procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ai sensi della normativa nazionale di riferimento, la relazione tecnica-illustrativa deve descrivere dettagliatamente anche la motivazione di principio e di merito che consente il ricorso alla procedura stessa;
 - c. il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, nei casi previsti, del costo della manodopera;
 - d. il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio, comprensivo degli oneri fiscali, delle spese per la gestione dell'intera procedura, degli oneri economici connessi con l'esercizio di eventuali forme opzionali o proroghe contrattuali;
 - e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto ed è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle prestazioni di beni e servizi contrattuali e l'altra la specificazione delle relative prescrizioni tecniche; in particolare, il capitolato illustra, nella prima parte, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto del contratto; nella seconda parte le modalità di esecuzione, le specifiche e i requisiti di accettazione delle prestazioni dedotte in contratto, degli eventuali materiali e componenti comunque forniti, le modalità di eventuali prove tecniche, nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto

del contratto, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche prestazioni.

3. La progettazione degli acquisti di beni e servizi contiene, altresì, lo schema di contratto nel quale vengono disciplinate le clausole dirette a regolare, in particolare:
 - a. termini di esecuzione e penali;
 - b. sospensioni o riprese dell'esecuzione;
 - c. oneri a carico dell'aggiudicatario;
 - d. contabilizzazione delle prestazioni a misura o a corpo; per i contratti il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un contratto il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo della prestazione contrattuale. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto dall'elaborato denominato calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio. I pagamenti in corso d'esecuzione sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita;
 - e. liquidazione dei corrispettivi, intesa come limite minimo di esecuzione della prestazione per potere emettere un acconto sul corrispettivo, ivi compreso l'ultimo acconto prima della rata di saldo;
 - f. controlli da porre in essere per la liquidazione dei corrispettivi;
 - g. specifiche modalità e termini per la verifica di conformità;
 - h. modalità di soluzione delle controversie.
4. La progettazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro può essere redatta in forma semplificata secondo le motivate indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 9

(Decreto a contrarre)

1. L'avvio delle procedure di affidamento di un contratto pubblico di cui al presente regolamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro è preceduto dal decreto a contrarre a firma del dirigente dell'ASSAM titolare della fase di affidamento secondo la disciplina del presente regolamento.
2. L'avvio delle procedure di affidamento di un contratto pubblico di cui al presente regolamento di importo inferiore a 40.000,00 euro è preceduto dal decreto a contrarre a firma del dirigente dell'ASSAM titolare della fase di affidamento secondo la disciplina del presente regolamento che deve indicare:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio, della fornitura o dei lavori oggetto del provvedimento stesso, anche mediante rinvio agli elaborati costituenti il progetto posto a base della procedura contrattuale;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - e. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni, gli eventuali criteri di selezione degli operatori, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta con eventuali elementi di valutazione e di ponderazione, le principali condizioni contrattuali, anche mediante rinvio agli elaborati e agli atti complessivamente posti a base della procedura contrattuale;
 - f. il nominativo del RUP.
3. Il decreto può essere reso in forma semplificata nei casi previsti dalla normativa nazionale di riferimento in materia di semplificazione dei provvedimenti del tipo di che trattasi in caso di affidamenti diretti. In particolare, in tale caso, il decreto coincide con il provvedimento di aggiudicazione e contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei criteri di selezione eventualmente richiesti secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 10
(*Criteri di selezione*)

1. Per le procedure di affidamento di un contratto pubblico per l'acquisizione di beni o servizi di cui al presente regolamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, salvo diversa motivata valutazione del Responsabile unico del procedimento, i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale secondo le vigenti disposizioni statali in materia di qualificazione degli operatori economici.
2. Per le procedure di affidamento di un contratto pubblico per l'acquisizione di beni o servizi di cui al presente regolamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, il Responsabile unico del procedimento valuta, prioritariamente, la possibilità che i criteri di selezione riguardino esclusivamente i requisiti di idoneità professionale secondo le vigenti disposizioni statali in materia di qualificazione degli operatori economici.

Art. 11
(*Mercato elettronico*)

1. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 40.000,00 Euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, il decreto di cui al comma 1 può prevedere la modalità di acquisto dell'ODA (Ordine Diretto di Acquisto), fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali se richiesti, nonché i titoli abilitativi e le certificazioni necessarie in base alla legge o al regolamento.
2. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 40.000,00 Euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, il decreto di cui al comma 1 può prevedere, altresì la modalità di negoziazione della RDO (Richiesta Di Offerta) e della TD (Trattativa Diretta), allegando, in tale caso, solo una lettera d'invito riportante:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;
 - b. le garanzie richieste al contraente;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i. la misura delle penali;
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:
 - di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;
 - di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;
 - di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;
 - di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;

- l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

(Commissione giudicatrice)

1. Nel caso in cui la procedura contrattuale è aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, secondo le disposizioni della normativa nazionale di riferimento e delle relative disposizioni attuative.
2. Nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, il dirigente competente all'avvio e alla conclusione della fase di affidamento secondo la disciplina del presente regolamento provvede alla nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L'atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.
4. La commissione è presieduta dal dirigente competente all'avvio e alla conclusione della fase di affidamento secondo la disciplina del presente regolamento ovvero da altro dirigente o funzionario dell'ASSAM espressamente delegato.
5. Nel caso di procedure articolate in lotti è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di presidente o di commissario in più commissioni. Le ragioni della necessità di nominare più commissioni devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura. Qualora nulla osti ai sensi della normativa nazionale di riferimento, la commissione giudicatrice viene nominata secondo le regole di competenza e trasparenza che seguono.
6. I commissari sono nominati, di norma, mediante selezione tra il personale dell'ASSAM. La selezione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il personale selezionato non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, salvo il caso in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'ASSAM.
7. Possono essere nominati commissari, con le procedure di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, i seguenti soggetti:
 - a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione della normativa nazionale di riferimento;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
 - e. altri soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
8. Nel caso in cui la commissione giudicatrice è composta da esperti selezionati con le procedure di cui D.Lgs. n. 165/2001, ASSAM rende nota ai concorrenti la data e le modalità del sorteggio pubblico, mediante avviso da pubblicare nelle forme indicate nel disciplinare di gara.
9. Il dirigente competente all'avvio e alla conclusione della fase di affidamento secondo la disciplina del presente regolamento adotta il provvedimento di costituzione della commissione giudicatrice, indicando il nominativo del membro prescelto per le funzioni di presidente.

10. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta.

Art. 13

(Requisiti e semplificazione dei controlli sugli affidamenti sino ad € 40.000,00)

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti da ASSAM. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
2. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro ASSAM ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso ASSAM procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia:
 - a. alla consultazione del casellario ANAC
 - b. alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - c. alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, ASSAM procederà ad effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro ASSAM ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme previste dalle disposizioni vigenti:
 - a) alla consultazione del casellario ANAC,
 - b) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici
 - c) dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente

paragrafo, Assam procederà ad effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto disposto da separato regolamento.

4. Per importi superiori a 20.000,00euro ASSAM, prima di stipulare il contratto, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, procede alle verifiche:
 - a) del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) dei requisiti speciali, se previsti;
 - c) delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
5. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Art. 14

(Lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall'art.163 del Codice.

Art. 15

(Procedura negoziata e indagine di mercato)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'indagine è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nei siti informatici indicati dal D.Lgs. n. 50/2016, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nel sito www.contrattipubblici.marche.it/BAND/ (che sostituisce la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché nel sito istituzionale dell'ASSAM www.assam.marche.it, sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" per un periodo non inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - il numero minimo, ed eventualmente il numero massimo, di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'avviso deve, altresì, contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che

ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta.

L'avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al comma 5 del presente articolo, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto. Il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento può, in rapporto alla specifica tipologia e all'entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al presente comma.

3. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione degli Elenchi di operatori economici messi a disposizione della SUAM, quale centrale regionale di riferimento e degli Elenchi degli operatori economici iscritti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).
4. L'acquisizione di beni e servizi effettuata selezionando l'operatore economico dall'elenco formato a seguito di indagine di mercato deve prevedere la consultazione di un numero minimo di operatori economici secondo quanto stabilito dall'atto di approvazione dell'indagine di mercato. Nel caso in cui l'elenco dei candidati sia formato da un numero inferiore a quello minimo, l'invito deve essere rivolto a tutti i soggetti presenti.
5. La selezione degli operatori economici da invitare avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali, quali:
 - a) il sorteggio;
 - b) le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di contenziosi;
 - c) l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
 - d) il possesso di asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 09.07.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - e) il possesso di un sistema di gestione del rischio di corruzione e di illegalità, nell'ambito del modello 231/2001 o di un autonomo Piano di prevenzione;
 - f) il possesso di un sistema di gestione del trattamento dei dati personali certificato o contraddistinto da marchi o sigilli di conformità al GDPR o, in alternativa, la presenza di un Responsabile della protezione dati (RPD)
6. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione dell'appalto, quali:
 - a) l'utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di eco sostenibilità nell'ambito della propria organizzazione di impresa;
 - b) la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere nel posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolare difficoltà di inserimento, quali disoccupati di lunga durata, giovani, disabili;
 - c) la fornitura di servizi di assistenza sociali a favore dei dipendenti;
 - d) la partecipazione a progetti sociali.

Art. 16

(Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto)

1. L'esecuzione del contratto avviene, nel rispetto delle disposizioni attuative della normativa nazionale di riferimento, secondo quanto di seguito regolamentato.
2. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. A tali fini sono considerate modifiche di dettaglio gli interventi disposti dal direttore dei lavori che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e non superiore al 5 per cento per tutti gli altri lavori. Le percentuali innanzi indicate sono riferite agli importi dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le

modalità che seguono.

3. Ai fini delle disposizioni attuative della normativa nazionale di riferimento in materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, si intendono per gruppi di categorie ritenute omogenee le lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate dalle vigenti disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Per la definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, sono raggruppate le singole lavorazioni risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo.
4. Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale di riferimento, nonché delle relative disposizioni attuative, la determinazione del quinto dell'importo contrattuale è pari al 20 per cento dell'importo dell'appalto. L'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi della normativa nazionale di riferimento. All'importo del quinto così determinato occorre sottrarre gli importi corrispondenti alle aliquote del quinto già utilizzate.
5. Non sono considerate sostanziali ai sensi della normativa nazionale di riferimento, le modifiche che comportano variazioni degli importi dei singoli gruppi di categorie omogenee non superiori al 20 per cento. Restano ferme le disposizioni della normativa nazionale di riferimento in materia di variazione dell'importo del contratto iniziale.
6. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata consistente nell'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il visto di che trattasi sostituisce il certificato di regolare esecuzione. In tale caso, il contratto deve prevedere apposita disciplina concernente il termine entro il quale deve essere apposto il visto e il termine, da esso decorrente, entro il quale provvedere al pagamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia precisando che la fattispecie rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali.
7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP. A tali fini sono considerate modifiche di dettaglio gli interventi disposti dal direttore dell'esecuzione che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento degli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità che seguono.
8. Ai fini delle disposizioni attuative della normativa nazionale di riferimento in materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, si intendono per gruppi di categorie ritenute omogenee l'insieme delle prestazioni di beni e servizi risultanti dall'aggregazione delle singole voci dedotte dall'elaborato progettuale denominato calcolo della spesa.
9. Nei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi, il pagamento del corrispettivo in corso di esecuzione è subordinato alla positiva verifica della prestazione resa sulla base dei corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nell'elaborato progettuale denominato capitolato speciale descrittivo e prestazionale, eventualmente integrato dai pertinenti atti di affidamento.
10. La verifica della prestazione resa, nel caso di contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi, ha natura sia quantitativa che qualitativa ed è di competenza del direttore dell'esecuzione.
11. La verifica quantitativa della prestazione resa, nel caso di contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi, consiste nell'accertare che la prestazione sia stata effettuata nei tempi e nella quantità minima necessaria al pagamento del corrispettivo, in conformità alla disciplina contrattuale. A tali fini, eventuali attestati di ricevuta da parte di assistenti del direttore dell'esecuzione con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di

accettazione definitiva; restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

12. La verifica qualitativa della prestazione resa, nel caso di contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi, consiste nell'accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. A tali fini, eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti del direttore dell'esecuzione con mansioni esclusivamente tecniche implicano solo una verifica qualitativa finalizzata all'emissione degli acconti senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva; restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione. Gli esiti delle verifiche debbono risultare da apposito processo verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore della prestazione.
13. Nei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi, qualora le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica per la totalità delle prestazioni contrattuali rese, è possibile effettuare verifiche a campione con modalità preventivamente disciplinate in contratto.
14. Per i beni e i servizi di importo inferiore a 40.000 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata consistente nell'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza della prestazione svolta con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dell'esecuzione che tengono conto delle prestazioni effettivamente rese. Il visto di che trattasi sostituisce il certificato di regolare esecuzione. In tale caso, il contratto deve prevedere apposita disciplina concernente il termine entro il quale deve essere apposto il visto e il termine, da esso decorrente, entro il quale provvedere al pagamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia precisando che la fattispecie rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali.

Art. 17
(Garanzie)

1. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, è richiesta la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva secondo la normativa nazionale di riferimento.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della normativa nazionale di riferimento che subordinano l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, la miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria e deve essere determinata sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva. Le motivazioni circa l'esercizio della facoltà di esonero devono essere formalizzate in apposito documento da allegare agli atti del procedimento.
3. Per i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi ASSAM può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.